



RIUNIONE del 29 agosto 2017

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente sostituto Marchesan

UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli	presente	UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	presente
UTI Canal del Ferro-Val Canale Ivan Buzzi Sindaco del Comune di Pontebba	assente	UTI Mediofriuli Marco Del Negro Sindaco del Comune di Basiliano	presente
UTI Carnia Francesco Brolo Sindaco del Comune di Tolmezzo	presente	UTI Natisone Roberto Trentin Sindaco del Comune di Premariacco	presente
UTI Carso Isonzo Adriatico Riccardo Marchesan Sindaco del Comune di Staranzano	presente	UTI Noncello Francesca Papais Sindaco del Comune di Zoppola	presente
UTI Collinare Daniele Chiarvesio Sindaco del Comune di Fagagna	presente	UTI Riviera Bassa Friulana Andrea De Nicolò Sindaco del Comune di Precenico	presente
UTI Collio-Alto Isonzo Bruno Razza Sindaco del Comune di San Lorenzo Isontino	presente	UTI Sile e Meduna Christian Vaccher Sindaco del Comune di Fiume Veneto	presente
UTI Friuli Centrale Furio Honsell Sindaco del Comune di Udine	assente	UTI Tagliamento Antonio Di Bisceglie Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento	presente
UTI Gemonese Fabio Di Bernardo Sindaco del Comune di Venzone	assente	UTI Torre Sandro Rocco Sindaco del Comune di Attimis	presente
UTI Giuliana Marko Pisani Sindaco del Comune di Monrupino	presente	UTI Valli e Dolomiti Friulane Andrea Carli Sindaco del Comune di Maniago	presente

Partecipano con diritto di parola **Markus Maurmair**, Sindaco del Comune di Valvasone-Arzene, delegato dal Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana e **Alessandro Fabbro**, Segretario Generale ANCI FVG.

Sono intervenuti alla riunione:

Paolo Panontin, Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile

Maria Sandra Telesca, Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia

Antonella Manca, Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Manlio Palei, Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Area promozione salute e prevenzione

Sabrina Loprete, funzionaria del Servizio sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Area promozione salute e prevenzione

Marina Guglielmi, Direttore del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Area politiche sociali

Salvatore Campo, Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Annamaria Pecile, Direttore del Servizio Consiglio delle autonomie locali ed elettorale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 19 luglio 2017.
2. Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1377 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto "Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norma per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti. Approvazione preliminare".
3. Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1431 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto <<Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.. Approvazione preliminare.>>.
4. Designazione di due rappresentanti nel Comitato Regionale del Volontariato (L.R. n. 23/2012 art. 6).
5. Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1490 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto "L.R. 18/2015, art. 29. Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali. Approvazione preliminare".
6. Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1492 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto "Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 10, commi 44 e ss., della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Approvazione preliminare".
7. Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1493 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione

dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44. Approvazione preliminare”.

*Il **Presidente Marchesan** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 10.15.*

PUNTO 1

Il Presidente **Marchesan** introduce il **punto 1** all'ordine del giorno relativo all'approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 19 luglio 2017.

In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.

(alle ore 10.16 entrano Savino e De Marchi)

PUNTO 2

Si passa alla discussione del **punto 2** all'ordine del giorno.

(alle ore 10.20 entra Chiarvesio, alle ore 10.21 entra Trentin, alle ore 10.22 entra Di Bisceglie)

Al termine della discussione il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1377 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto “Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norma per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recente requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti. Approvazione preliminare”. (Deliberazione n. 42/2017).

Presidenza del Presidente sostituto Marchesan

UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli	presente	UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	presente
UTI Canal del Ferro-Val Canale Ivan Buzzi Sindaco del Comune di Pontebba	assente	UTI Mediofriuli Marco Del Negro Sindaco del Comune di Basiliano	presente
UTI Carnia Francesco Brolo Sindaco del Comune di Tolmezzo	presente	UTI Natisone Roberto Trentin Sindaco del Comune di Premariacco	presente
UTI Carso Isonzo Adriatico Riccardo Marchesan Sindaco del Comune di Staranzano	presente	UTI Noncello Francesca Papais Sindaco del Comune di Zoppola	presente
UTI Collinare Daniele Chiarvesio Sindaco del Comune di Fagagna	presente	UTI Riviera Bassa Friulana Andrea De Nicolò Sindaco del Comune di Precenicco	presente
UTI Collio-Alto Isonzo Bruno Razza Sindaco del Comune di San Lorenzo Isontino	presente	UTI Sile e Meduna Christian Vaccher Sindaco del Comune di Fiume Veneto	presente
UTI Friuli Centrale Furio Honsell Sindaco del Comune di Udine	assente	UTI Tagliamento Antonio Di Bisceglie Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento	presente
UTI Gemonese Fabio Di Bernardo	assente	UTI Torre Sandro Rocco	presente

Sindaco del Comune di Venzone	Sindaco del Comune di Attimis
UTI Giuliana presente Marko Pisani Sindaco del Comune di Monrupino	UTI Valli e Dolomiti Friulane presente Andrea Carli Sindaco del Comune di Maniago
Partecipano con diritto di parola: Markus Maurmair , Sindaco del Comune di Valvasone Arzene, delegato dal Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana e Alessandro Fabbro , Segretario Generale ANCI FVG	

N. 42/14/2017

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n.8 del 22 febbraio 2017);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto “Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norma per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti. Approvazione preliminare”;

Constatato che tramite il Comune di Udine, con nota di data 24.08.2017, sono pervenute le osservazioni dell’Unione Friuli Centrale, che sono state distribuite a tutti i componenti (Allegato n. 1 al presente verbale);

Sentito l’intervento l’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Maria Sandra Telesca, la quale preannuncia di ritenere accoglibili la maggior parte di tali osservazioni;

Sentito l’intervento del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria, Manlio Palei, il quale illustra il Regolamento che, sottolinea, è frutto di due anni di lavoro, nel corso dei quali gli uffici della Regione hanno ispezionato tutte le strutture di ricovero e custodia permanenti presenti sul territorio, impegnandosi anche a risolvere il problema delle tariffe minime adottabili da parte dei Comuni per le gare di affido.

Riferisce che il Regolamento è stato preliminarmente diramato a tutte le Direzioni regionali, e che, in tale sede, l’Ufficio legislativo ha sollevato alcuni rilievi, a seguito dei quali il testo è stato modificato. In particolare l’Ufficio legislativo ha richiesto di sopprimere, nel testo, la previsione di una distanza minima delle strutture di 200 metri dai centri abitati, ritenendo tale materia di esclusiva competenza dei Comuni.

Conferma che le osservazioni formulate nel documento inviato dal Comune di Udine possono essere recepite, ad eccezione della richiesta di riscaldamento per tutti i canili. Rileva infatti che, proprio in virtù della supervisione effettuata presso tutte le strutture, garantire una temperatura minima di dieci gradi per tutti i canili durante la stagione invernale comporterebbe la necessità di rifare l’impianto di riscaldamento, con relativi costi. Pertanto, considerando il fatto che la temperatura minima, d’inverno, all’interno di un canile in pianura, difficilmente si abbassa al di sotto dei dieci gradi, propone di aggiungere, nel testo del Regolamento, che, per quanto riguarda il territorio di pianura, in caso di eventi eccezionali di freddo, i proprietari dei canili devono attrezzarsi mediante strutture mobili di riscaldamento.

In merito alle gare d’appalto, si intende aggiungere la previsione per cui lo spostamento dei cani avvenga solo ed esclusivamente qualora la nuova gara venga vinta da una struttura che garantisca un indice di adottabilità superiore alla precedente, in modo da incentivare le adozioni;

Sentito l’intervento dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Maria Sandra Telesca, la quale spiega che si ritiene opportuno introdurre nel testo un concetto di premialità, al fine di scoraggiare comportamenti di trattenimento dei cani ad altri fini;

Sentito l’intervento della dottoressa Sabrina Loprete, del Servizio sanità pubblica veterinaria, la quale precisa che i Comuni possono utilizzare la banca dati regionale, attraverso la quale è possibile visualizzare tutti i cani in entrata e le adozioni, e verificare, con un nuovo applicativo, quali sono i canili che non ottemperano all’obbligo legislativo di inserire la fotografia fra i dati riguardanti i cani. Ricorda che il mancato rispetto di tale obbligo è

passibile di sanzione da parte dei Comuni. Ritiene inoltre necessario che il Comune mandi un proprio funzionario a controllare il numero di cani ospitati e a verificare quanti sono dati in adozione, anche ai fini di effettuare una corretta scelta del contraente;

Sentito il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria, Manlio Palei, il quale, sempre riguardo alle richieste contenute nel documento inviato dal Comune di Udine, e in particolare alla proposta relativa all'articolo 10, concernente il verbale di sopralluogo redatto dall'Azienda sanitaria, ritiene che debba essere il Comune, qualora sia interessato, a chiederlo alla Direzione centrale della Salute;

Considerato che dal dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:

- **il rappresentante dell'Assemblea di comunità linguistica friulana**, Markus Maurmair, Sindaco del Comune di Valvasone Arzene, nel sottolineare che il tema in esame riguarda da vicino molti Comuni che ospitano canili, ritiene che il Regolamento debba essere emendato e, pertanto, propone di rinviare l'espressione del relativo parere a una prossima seduta, al fine di poter formulare una serie di modifiche al testo presentato.

Sottolinea che un tema fondamentale riguarda la distanza di queste strutture, che sono considerate attività insalubri, dalle abitazioni private, e, tenuto conto che altre Regioni e Province hanno emanato una norma generale, si dichiara contrario a rinviare la relativa disciplina ai singoli Comuni, o, quantomeno, chiede che le amministrazioni comunali abbiano il tempo di disciplinare la materia prima dell'entrata in vigore del Regolamento.

Esprime alcune perplessità in merito alla previsione per cui il titolare può consentire l'accesso alla struttura ai Sindaci dei Comuni che hanno in convenzione la gestione dei cani e non al Sindaco del Comune sul quale risiede la struttura stessa, chiedendo, quindi, che venga emendata.

Invita, inoltre, a uniformare la normativa per i canili in convenzione e per quelli privati, ritenendo che debbano essere disciplinati allo stesso modo.

Ribadisce, infine, la richiesta di rinviare l'espressione del parere sulla delibera n. 1377, in modo da poter avere il tempo necessario a effettuare nuovi approfondimenti e ulteriori osservazioni;

- **il rappresentante dell'UTI Natisone**, Roberto Trentin, fa presente che alcuni Comuni delle UTI si sono trovati in forte difficoltà nel momento in cui le amministrazioni volevano incentivare le adozioni, in quanto gli uffici della Regione si sono dichiarati contrari alla proposta di concedere un contributo senza rendicontazione pari a 1.000 euro. Ritiene pertanto che, in sede di modifica legislativa, si debba chiarire, in maniera puntuale, il fatto che tale somma costituisce un incentivo all'adozione e non un contributo;

- **il rappresentante dell'UTI Valli Dolomiti Friulane**, Andrea Carli, chiede se è prevista la possibilità di realizzare una convenzione unica fra tutti i Comuni che appartengono a un'UTI e il canile di riferimento. Se tale ipotesi non fosse prevista, invita a valutare questa possibilità, sottolineando che, in tal modo, si potrebbe gestire in maniera unificata l'anagrafe canina di tutti i Comuni, ritenendo anche più utile nominare un unico specialista per ogni UTI, cui affidare i controlli nella struttura convenzionata per conto di tutti i Comuni appartenenti ad un'Unione;

- **il rappresentante dell'UTI Riviera Bassa friulana**, Andrea De Nicolò, chiede in quale modo sia stata recepita l'osservazione presentata dal Comune di Udine in merito alle temperature minime delle strutture ubicate in aree climatiche di pianura;

- **il rappresentante dell'UTI Tagliamento**, Antonio Di Bisceglie, premette che la tutela degli animali di affezione sta comportando un aumento considerevole di spese nei bilanci dei Comuni. Riguardo all'articolo 3, invita la Giunta regionale a rivedere la definizione di colonia felina, per costituire la quale, secondo il Regolamento in esame, sono sufficienti due gatti. Si dichiara, infine, favorevole alle osservazioni proposte dal documento inviato dal Comune di Udine;

Udita la replica dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Maria Sandra Telesca, la quale, nel rispondere all'intervento del rappresentante dell'UTI Tagliamento in merito alla definizione di colonie feline, precisa che il Regolamento, di fatto, richiama le previsioni della legge regionale 20/2012 e che una definizione analoga è presente in tutte le leggi regionali. Riguardo al tema, sollevato dalle amministrazioni locali, del periodo contumaciale, nella legge di assessorato è stato chiarito che le spese sono a carico delle Aziende sanitarie. Per quanto attiene alle osservazioni contenute nel documento inviato dal Comune di Udine, comunica che, sulla questione specifica delle temperature, è stata accettata la proposta di modifica precedentemente formulata dal dottor Palei, mentre, per il resto, le osservazioni sono state accolte. In merito alla

richiesta di rinvio del parere a una prossima seduta del CAL, ritiene che alcune delle questioni poste siano conseguenti al fraintendimento di alcune questioni tecniche e, pertanto, superabili;

Sentito l'intervento della dottoressa Sabrina Loprete, del Servizio sanità pubblica veterinaria, la quale, per quanto riguarda il tema delle distanze minime, ribadisce quanto già dichiarato dal dottor Palei, in quanto all'interno del Regolamento era originariamente prevista una distanza minima di 200 metri dai centri abitati, ma l'Ufficio legislativo, in sede di controllo, ha stabilito che si tratta di materia di esclusiva competenza dei Comuni. Relativamente alle sovvenzioni in denaro, precisa che l'articolo 11 della legge 20/2012 prevede la possibilità di concedere incentivi che "possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale". Pertanto, la concessione di un anticipo non è in linea con ciò che prevede la legge.

Con riferimento all'ipotesi di un'unica convenzione fra tutti Comuni di un'Unione e il canile di riferimento, ritiene che possa essere praticata e si dichiara favorevole alla nomina di un unico specialista per l'intera Unione. Ricorda, inoltre, che le tariffe inserite nella convenzione sono in vigore dal 1997, senza essere mai state aumentate, mentre il numero dei cani è in costante diminuzione.

Comunica, inoltre, che, in merito al problema del randagismo felino, la Regione sta contribuendo alle spese di sterilizzazione, rimborsando al 100% tutte le domande che sono pervenute da parte dei Comuni. Rileva che l'aumento delle colonie è dovuto al fatto che non tutti i Comuni procedono alle sterilizzazioni, e invita gli enti locali a predisporre campagne informative anche nei confronti dei cittadini.

Sottolinea, altresì, che i requisiti inseriti all'interno del Regolamento in esame sono restrittivi, sia per quanto riguarda le strutture private che per quelle pubbliche, in quanto è stata adottata una linea che in qualche maniera unifica tutte le strutture. Il cane, indipendentemente da dove venga tenuto, ha necessità di ricevere lo stesso tipo di trattamento e anche i requisiti sono molto simili.

Ricorda di nuovo, infine, che il Regolamento è frutto di due anni di lavoro, nel corso dei quali sono state effettuate una serie di ispezioni, verificando le situazioni esistenti;

Considerato che sono emerse le seguenti ulteriori osservazioni:

- **il rappresentante dell'UTI Nativone**, Roberto Trentin, in merito al contributo di 1.000 euro per le adozioni, si dichiara insoddisfatto delle risposte ottenute e ritiene che si debba mettere in discussione la previsione legislativa in merito;

- **il rappresentante dell'UTI Sile e Meduna**, Christian Vaccher, dopo aver dichiarato che anche a suo parere non dovrebbero essere sufficiente il numero di due gatti per costituire una colonia felina, ricordando che in altre Regioni tale definizione è in fase di riesame, solleva il problema dell'eutanasia per gli animali in condizioni tali da non poter sopravvivere senza un accanimento terapeutico. Ritiene pertanto opportuno sensibilizzare anche i veterinari dell'Azienda sanitaria, per cui, laddove vi siano oggettive situazioni irrecuperabili, si possa valutare la soppressione;

- **il rappresentante dell'Assemblea di comunità linguistica friulana**, Markus Maurmair, Sindaco del Comune di Valvasone Arzene, rinnova il suo invito a rinviare l'esame del Regolamento o, quantomeno, a emendarlo con alcune modifiche. Ricorda che la Regione Emilia Romagna, nella propria legge per il benessere degli animali, prevede che le strutture di ricovero debbano essere sufficientemente distanti (almeno 200 metri) dai nuclei abitati. La stessa distanza è prevista per la provincia di Roma, e la Regione Veneto ha stabilito che le strutture debbano essere distanti almeno 20 metri dalle proprietà e 150 metri dai nuclei abitati. Pertanto, poiché altre Regioni e Province hanno già disciplinato la materia, tenuto conto del fatto che difficilmente i Comuni hanno piani regolatori adeguati, propone una norma ponte che introduca una distanza minima di 200 metri dai centri abitati e dia facoltà ai Comuni di disciplinare la materia. In questo modo sarà il singolo Consiglio comunale a decidere le distanze che ritiene più opportune. Chiede, inoltre, che sia demandata ad un unico regolamento la disciplina, quantomeno delle caratteristiche di base, dei canili, sia di quelli convenzionati che di quelli privati;

- **l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia**, Maria Sandra Telesca, a fronte della richiesta più volte ribadita nella seduta odierna, propone di inserire nuovamente nel presente Regolamento la disciplina relativa alla distanza dai centri abitati. Ritiene pertanto di modificare sul punto il regolamento, in conformità a quanto emerso nel corso dell'odierna seduta del CAL. Inoltre nel testo verrà meglio specificato, che tutte le regole sono stringenti anche per i canili privati. Assume, pertanto, l'impegno ad

effettuare tali modifiche, e, qualora dovessero sorgere ostacoli, si impegna a sottoporre il Regolamento a un nuovo esame da parte del CAL. In merito alle altre osservazioni, che implicherebbero modifiche alle leggi regionali e non sono attinenti al Regolamento in discussione, dichiara di prenderne atto e di impegnarsi ad approfondire le relative tematiche, anche con riferimento alla situazione del numero minimo per le colonie feline;

- il **Presidente Marchesan** chiarisce che le disposizioni del Regolamento si applicheranno alle nuove strutture, in quanto alcune di quelle esistenti possono avere una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati;

Considerato che nel corso della seduta non sono state formulate ulteriori osservazioni;

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1377 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto "Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norma per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti. Approvazione preliminare", con le modifiche accolte e illustrate dall'Assessore Telesca e dal Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria, Manlio Palei, e relative:

- all'accoglimento delle osservazioni contenute nel documento presentato dal Comune di Udine, ma con le seguenti specificazioni:

- con riferimento alla richiesta di riscaldamento per tutti i canili, per il solo territorio della pianura si prevederà che, in caso di eventi eccezionali di freddo, i proprietari devono attrezzarsi mediante strutture mobili di riscaldamento per garantire la temperatura di 10 gradi;
- per quanto attiene alle gare di appalto, l'articolo verrà integrato con la previsione che lo spostamento dei cani avvenga solo ed esclusivamente qualora la nuova gara venga vinta da una struttura che garantisca un indice di adottabilità superiore alla precedente, in modo da incentivare le adozioni;

- alla modifica all'articolo 10, per cui spetta ai Comuni richiedere alla Regione i verbali delle Aziende sanitarie;

- all'introduzione della previsione della distanza minima di 200 metri dai centri abitati, e con l'impegno dell'Assessore di approfondire la possibilità di modifiche normative in esito alle tematiche sollevate nel corso della discussione;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto "Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norma per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti. Approvazione preliminare", con le modifiche accolte e illustrate dall'assessore Telesca e dal Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria, Manlio Palei, e relative:

- all'accoglimento delle osservazioni contenute nel documento presentato dal Comune di Udine, ma con le seguenti specificazioni:

- con riferimento alla richiesta di riscaldamento per tutti i canili, per il solo territorio della pianura si prevederà che, in caso di eventi eccezionali di freddo, i proprietari devono attrezzarsi mediante strutture mobili di riscaldamento per garantire la temperatura di 10 gradi;

- per quanto attiene alle gare di appalto, l'articolo verrà integrato con la previsione che lo spostamento dei cani avvenga solo ed esclusivamente qualora la nuova gara venga vinta da una struttura che garantisca un indice di adottabilità superiore alla precedente, in modo da incentivare le adozioni;
- alla modifica all'articolo 10, per cui spetta ai Comuni richiedere alla Regione i verbali delle Aziende sanitarie;
- all'introduzione della previsione della distanza minima di 200 metri dai centri abitati, e con l'impegno dell'Assessore di approfondire la possibilità di modifiche normative in esito alle tematiche sollevate nel corso della discussione.

PUNTO 3

Il Presidente introduce il **punto 3** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1431 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto <<Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.. Approvazione preliminare>>. (Deliberazione n. 43/2017).

Presidenza del Presidente sostituto Marchesan

UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli	presente	UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	presente
UTI Canal del Ferro-Val Canale Ivan Buzzi Sindaco del Comune di Pontebba	assente	UTI Mediofriuli Marco Del Negro Sindaco del Comune di Basiliano	presente
UTI Carnia Francesco Brolo Sindaco del Comune di Tolmezzo	presente	UTI Natisone Roberto Trentin Sindaco del Comune di Premariacco	presente
UTI Carso Isonzo Adriatico Riccardo Marchesan Sindaco del Comune di Staranzano	presente	UTI Noncello Francesca Papais Sindaco del Comune di Zoppola	presente
UTI Collinare Daniele Chiarvesio Sindaco del Comune di Fagagna	presente	UTI Riviera Bassa Friulana Andrea De Nicolò Sindaco del Comune di Precenicco	presente
UTI Collio-Alto Isonzo Bruno Razza Sindaco del Comune di San Lorenzo Isontino	presente	UTI Sile e Meduna Christian Vaccher Sindaco del Comune di Fiume Veneto	presente
UTI Friuli Centrale Furio Honsell Sindaco del Comune di Udine	assente	UTI Tagliamento Antonio Di Bisceglie Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento	presente
UTI Gemonese Fabio Di Bernardo Sindaco del Comune di Venzone	assente	UTI Torre Sandro Rocco Sindaco del Comune di Attimis	presente
UTI Giuliana Marko Pisani Sindaco del Comune di Monrupino	presente	UTI Valli e Dolomiti Friulane Andrea Carli Sindaco del Comune di Maniago	presente

Partecipano con diritto di parola: **Markus Maurmair**, Sindaco del Comune di Valvasone-Arzene, delegato dal Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana e **Alessandro Fabbro**, Segretario Generale ANCI FVG

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n.8 del 22 febbraio 2017);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1431 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto <<Regolamento di modifica al “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.. Approvazione preliminare.>>;

Sentita la Direttrice del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei Comuni, Marina Guglielmi, la quale illustra la deliberazione in esame sotto il profilo tecnico, specificando che questa modifica al Regolamento regionale che disciplina le modalità di autorizzazione e di accreditamento di tutto il sistema dei servizi per la prima infanzia ha la finalità di avviare definitivamente tale sistema. Spiega che tutto il sistema di servizi funziona sulla base di un'autorizzazione e di ulteriori requisiti che sono già stati introdotti per poter accedere poi ai contributi regionali, che sostengono, da un lato, le gestioni dei servizi, sempre con l'obiettivo del contenimento delle rette, e dall'altro le famiglie, per consentire l'iscrizione a questi servizi.

Precisa che la legge regionale 20/2005 prevedeva già anche la fase dell'accreditamento, però senza indicare in modo chiaro la procedura per ottenerlo in maniera definitiva. L'accreditamento riguarda in modo particolare requisiti organizzativi e di qualità; i requisiti previsti dalla normativa per l'autorizzazione al funzionamento nell'ambito dei servizi prima infanzia sono già molto alti, molto specifici e dettagliati, per cui, con queste modifiche regolamentari, si provvede a dettagliare ulteriormente tematiche quali la qualità del progetto educativo, la modalità di rapporto tra le famiglie e i servizi, la partecipazione e la trasparenza. La legge regionale 20/2005, come precisato, prevedeva già questi punti, ma non era specificato come dovessero essere valutati. Con il Regolamento in esame è stata quindi declinata una procedura: tutti i servizi pubblici, per poter funzionare, dovranno essere accreditati, mentre quelli privati dovranno essere accreditati per avere la possibilità di convenzionarsi e di ricevere, quindi, i contributi pubblici. L'accreditamento dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2019, in tempo utile per le iscrizioni relative all'anno educativo 2019/2020. Precisa che il Regolamento prevede che la domanda di accreditamento venga presentata, come previsto dalla legge, al Comune dove è ubicata la struttura, fermo restando che poi, per tutta l'attività procedurale, i Comuni possono attivarsi attraverso le gestioni associate con riferimento al servizio sociale dei Comuni, che funziona all'interno delle Uti. La norma regolamentare ha scelto di usare il “possono”, perché in materia è in corso da anni il dibattito su quale sia la collocazione migliore per servizi educativi per la prima infanzia: in sostanza essi devono fare riferimento al sistema delle politiche sociali oppure al sistema istruzione? Sul punto è intervenuto di recente anche il legislatore nazionale con la previsione del Sistema Integrato 0-6 anni (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”). In alcuni grandi Comuni, ad esempio, questi servizi si collocano nel sistema istruzione e non nel sistema delle politiche sociali. Per questo motivo si è ritenuto di lasciare libera scelta, nell'ambito del territorio, come peraltro previsto, in raccordo, sia dalla legge regionale 20/2005 che dalla legge regionale 6/2006. Pertanto si prevede di usare il sistema della legge 6 laddove, nei territori, le realtà sono aggregate, sono più piccole, dunque non c'è una sede specifica che segue questa tematica, mentre, se nel Comune sono presenti uffici dedicati, si prevede di lasciare che il Comune si organizzi attraverso di essi. Il Regolamento, infine, prevede una serie di indicatori per poter valutare i requisiti di qualità per ogni tipologia di servizio, per i nidi o per altri servizi integrativi, anche se in realtà le differenze sono pochissime, e il grosso dei requisiti base rimane invariato per tutte le tipologie di servizi;

Considerato che dal dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:

- **il rappresentante dell'UTI Tagliamento**, Antonio Di Bisceglie, interviene in riferimento al comma 6 dell'articolo 2 ("Le attività concernenti l'accreditamento possono essere esercitate anche avvalendosi del Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competente"), in cui il termine "possono" è motivato dal fatto che, in base all'esperienza, in alcuni casi, i nidi fanno riferimento al percorso di istruzione, in altri casi invece a quello delle politiche sociali. Ritiene che questo dualismo sia stato risolto dalle recenti normative nazionali, in quanto gli asili nido vengono ricompresi nel Sistema Integrato 0-6 anni, quindi nel percorso di istruzione, tant'è che si procede anche alla individuazione dei cosiddetti poli dell'infanzia, inseriti nel percorso di istruzione. Chiede, quindi, se con queste modifiche la Regione inizia a fare propria questa modifica normativa nazionale o se si intende proseguire in un'ottica che è ancora volta a far rientrare gli asili nido nelle politiche sociali. A suo parere, l'orientamento sembra ancora quello di ricomprendere la disciplina degli asili nido all'interno delle politiche sociali, e ritiene che si possa cogliere l'occasione, attraverso queste modifiche, per cominciare invece a passare, come ormai è acclarato, al percorso di istruzione;

- **l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia**, Maria Sandra Telesca, chiarisce di condividere questo passaggio, non solo per un adeguamento alla normativa nazionale, ma perché lo ritiene più corretto; al momento è in corso una fase transitoria, pertanto bisogna traghettare un sistema, facendo in modo, quindi, come illustrato in precedenza dalla dottoressa Guglielmi, di non creare problemi nella procedura di accreditamento a coloro che già sono in questo sistema, ma che magari non si adegueranno. Ribadisce, tuttavia, che, nell'ambito della revisione anche organizzativa, c'è l'intenzione di effettuare questo passaggio, però, ovviamente, il fatto stesso che in Regione gli asili nido siano ancora nell'ambito dell'area del sociale comporta ricadute amministrative gestionali che hanno bisogno di tempo, quindi il Regolamento si propone solamente di non creare problemi a chi sta gestendo l'accreditamento nei servizi sociali, senza alcuna volontà di non ottemperare alle normative nazionali;

- **la Direttrice del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei Comuni**, Marina Guglielmi, informa che, a livello nazionale, si sono tenuti vari "tavoli" su questo tema, con la presenza congiunta delle Commissioni politiche e sociali e delle Commissioni istruzione e educazione delle Regioni. Sottolinea che si tratta di un percorso che non sarà semplice, sul territorio nazionale, perché riguarda anche il tema di chi debba sostenere i costi. Le Regioni hanno ottenuto una deroga rispetto alla prima previsione nazionale, in cui si prevedeva che sarebbero stati dettati requisiti comuni a livello nazionale, proprio perché il sistema dei servizi per la prima infanzia è molto diversificato sul territorio nazionale, anche come presenza di servizi, di risposte e di qualità dei servizi stessi, e quasi ovunque, dove è più sviluppato, è sostenuto con risorse regionali e dei Comuni, non con risorse nazionali. Pertanto in questa fase è stato ribadito che sono le Regioni a individuare i requisiti di funzionamento e accreditamento, ovviamente all'interno di livelli minimi che vanno sempre garantiti;

- **il rappresentante dell'UTI Tagliamento**, Antonio Di Bisceglie, si dichiara soddisfatto della risposta dell'Assessore, tuttavia ritiene che sarebbe opportuno trovare il modo, nella presentazione del Regolamento, di far riferimento al percorso di transizione verso il passaggio dei nidi d'infanzia al sistema dell'istruzione;

- **l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia**, Maria Sandra Telesca, ritiene che nella delibera di approvazione definitiva si potrà citare la legge nazionale, magari inserendo, nelle premesse, che è in atto tale percorso di transizione, pur con tutte le deroghe del caso;

- **il rappresentante dell'UTI Tagliamento**, Antonio Di Bisceglie, chiede alcuni chiarimenti in merito all'allegato A, e precisamente al comma 2 lettera C, punto 3.1: "il servizio dispone di un progetto di continuità con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio", poiché in alcune situazioni, come ad esempio nel Comune di San Vito al Tagliamento, risulterebbe difficile disporre un progetto di continuità, in quanto sono presenti, sul territorio, sei scuole dell'infanzia. Sempre in riferimento al comma 2, lettera C, al punto 3.2 ("sono state realizzate iniziative di coordinamento / collaborazione / confronto / scambio / formazione tra il personale di servizi educativi differenti e/o tra i diversi soggetti gestori del territorio"), chiede cosa si intenda con la frase "tra i diversi soggetti gestori del territorio". Inoltre, nel comma 2 lettera D, riferimento all'articolo 9, punto 6.1, al terzo riquadro ("almeno otto incontri annuali del personale per la programmazione organizzativa, per la programmazione e la verifica degli obiettivi educativi e delle attività svolte"), riguardo alla locuzione "almeno otto incontri annuali", ritiene poco opportuno fissare dei numeri precisi, suggerendo pertanto di sostituire tale frase con la parola "periodici". Sempre al punto 6.1, in merito al riquadro descrittivo a fondo pagina ("è possibile riscontrare la coerenza tra le attività proposte e quelle attuate dai bambini, il clima e la qualità della relazioni (tra bambini e tra adulti e bambini) rispetto a quanto esplicitato e argomentato nelle finalità, negli obiettivi e negli approcci dichiarati nel progetto

educativo; per esempio, se viene dichiarata la libertà di espressione dei bambini e la loro libera scelta delle attività, ne consegue che i bambini si muovono liberamente nello spazio della sezione e lavorano a piccoli gruppi; il clima è sereno e non ci sono asperità tra di loro. L'adulto è accanto e non interferisce nelle attività ma sostiene le azioni iniziate o volute dal singolo”), chiede chi debba valutare questo grado di coerenza. Al punto 6.2, sempre riferito al comma 2 lett D, riguardo alle modalità di verifica dell'organizzazione del servizio e delle attività educative proposte (“le modalità di verifica dell'organizzazione del servizio e delle attività educative proposte sono condivise con il personale, definite in fase di progettazione, calendarizzate ed archiviate per anno educativo”), ritiene preferibile sostituire il termine “condivise” con la parola “discusse”. Al punto 6.3, relativo alla partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative attraverso appositi organismi di gestione (“esiste un organismo di rappresentanza dei genitori che si incontra almeno tre volte all'anno”), chiede di sopprimere la locuzione “almeno tre volte all'anno”, limitandosi a stabilire che esiste un organismo di rappresentanza dei genitori che si riunisce “periodicamente”. Sempre al punto 6.3, relativa agli incontri organizzati dagli educatori (“gli educatori organizzano almeno tre volte all'anno incontri individuali e/o di sezione per i genitori dei bambini di cui sono responsabili. I genitori sono invitati/coINVOLTI in attività di presentazione/confronto/verifica dei processi evolutivi dei bambini; sono coinvolti in attività di aggregazione genitoriale come feste e laboratori organizzati dagli educatori durante il periodo di apertura del servizio”), ritiene preferibile sostituire le parole “sono coinvolti in attività di aggregazione genitoriale” con le parole “possono essere coinvolti in attività di aggregazione genitoriale”;

- **l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia**, Maria Sandra Telesca, in merito alla questione riguardante i requisiti specificati in termini numerici, precisa che, quando si prevedono procedure e norme di accreditamento, è necessario fornire indicatori chiari e oggettivi. Per quanto riguarda le osservazioni sollevate, invita il rappresentante dell'UTI Tagliamento a far pervenire agli uffici un documento riepilogativo. Ricorda che, dopo il parere del CAL, il Regolamento sarà esaminato dalla competente Commissione, per cui propone, se nessuno solleva obiezioni, che in sede di Commissione vengano recepiti i rilievi ritenuti accoglibili, precisando che sono stati proposti dall'UTI Tagliamento; ribadisce tuttavia che alcuni di questi non potranno essere accolti, perché relativi alle procedure di accreditamento che necessitano anche di alcuni criteri rigidi ed oggettivi;

- **la Direttrice del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei Comuni**, Marina Guglielmi, ricorda, comunque, che, proprio perché si tratta di una prima fase di accreditamento, gli allegati sono modificabili in seguito anche con decreto del Direttore Centrale, per cui, se nella fase di applicazione si dovesse rilevare che alcune previsioni sono di fatto inapplicabili, sussiste anche questa possibilità di modifica;

Sentito il Presidente sostituto Marchesan, il quale, prima di procedere alla votazione, invita il rappresentante dell'Uti Tagliamento, Di Bisceglie, a consegnare un elenco dettagliato delle modifiche richieste, che saranno recepite laddove ritenute accoglibili;

Considerato che nel corso della seduta non sono state formulate ulteriori osservazioni;

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1431 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto <<Regolamento di modifica al “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.. Approvazione preliminare.>>, con l'impegno dell'Assessore a recepire le modifiche ritenute accoglibili che verranno presentate in forma scritta dal rappresentante dell'UTI Tagliamento;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1431 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto <<Regolamento di modifica al “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.. Approvazione preliminare.>>, con l'impegno dell'Assessore a recepire le modifiche ritenute accoglibili che verranno presentate in forma scritta dal rappresentante dell'UTI Tagliamento.

PUNTO 4

Si passa alla discussione del **punto 4** all'ordine del giorno. Non essendo pervenute candidature il Presidente Marchesan rinvia la designazione alla prossima seduta del Consiglio delle autonomie locali.

PUNTO 6

(alle ore 11.40 esce Fabbro-ANCI)

L'Assessore Panontin chiede di invertire i successivi punti all'odg passando alla trattazione del **punto 6**.

Il Consiglio concorda.

Al termine della discussione il Consiglio adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1492 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto “Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 10, commi 44 e ss., della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Approvazione preliminare”. (Deliberazione n. 44/2017).

Presidenza del Presidente sostituto Marchesan

UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli	presente	UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	presente
UTI Canal del Ferro-Val Canale Ivan Buzzi Sindaco del Comune di Pontebba	assente	UTI Mediofriuli Marco Del Negro Sindaco del Comune di Basiliano	presente
UTI Carnia Francesco Brolo Sindaco del Comune di Tolmezzo	presente	UTI Natisone Roberto Trentin Sindaco del Comune di Premariacco	presente
UTI Carso Isonzo Adriatico Riccardo Marchesan Sindaco del Comune di Staranzano	presente	UTI Noncello Francesca Papais Sindaco del Comune di Zoppola	presente
UTI Collinare Daniele Chiarvesio Sindaco del Comune di Fagagna	presente	UTI Riviera Bassa Friulana Andrea De Nicolò Sindaco del Comune di Precenicco	presente
UTI Collio-Alto Isonzo Bruno Razza Sindaco del Comune di San Lorenzo Isontino	presente	UTI Sile e Meduna Christian Vaccher Sindaco del Comune di Fiume Veneto	presente
UTI Friuli Centrale	assente	UTI Tagliamento	presente

Furio Honsell Sindaco del Comune di Udine	Antonio Di Bisceglie Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento
UTI Gemonese assente Fabio Di Bernardo Sindaco del Comune di Venzone	UTI Torre presente Sandro Rocco Sindaco del Comune di Attimis
UTI Giuliana presente Marko Pisani Sindaco del Comune di Monrupino	UTI Valli e Dolomiti Friulane presente Andrea Carli Sindaco del Comune di Maniago
Partecipa con diritto di parola: Markus Maurmair , Sindaco del Comune di Valvasone-Arzene, delegato dal Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana.	

N. 44/14/2017

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Richiamato l’articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, il quale stabilisce che la Legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell’anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, e che il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n. 8 del 22 febbraio 2017);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto: “Regolamento concernente l’assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell’articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell’articolo 10, commi 44 e ss., della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Approvazione preliminare”.

Sentito l’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, Paolo Panontin, il quale premette che il Regolamento in oggetto disciplina il concorso finanziario della Regione a favore di Comuni e Unioni territoriali intercomunali che devono affrontare le conseguenze di accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, e non ripetibili, verificatisi nell’anno di stanziamento delle relative risorse e anche nel trimestre dell’anno precedente, che quindi non sono finanziabili con le normali risorse di bilancio, e per i quali è necessario intervenire senza ritardo, ai sensi del già richiamato articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. Il riparto del fondo viene assegnato con deliberazione della Giunta regionale.

Ricorda, quindi, che con le leggi di stabilità si è disposto che l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario non possa essere superiore a 100.000 euro, mentre le norme regolamentari in discussione fissano le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi. È altresì previsto che i beneficiari siano tenuti a rendicontare l’assegnazione ricevuta entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di erogazione dell’assegnazione, pena la revoca dell’intero finanziamento.

Per quanto attiene alle risorse precisa che, a favore dei beneficiari (Comuni e Unioni intercomunali che abbiano subito gli accadimenti previsti dalla legge), per l’anno 2017, sono stanziati 605.076,02 euro, 980.500,00 euro per l’anno 2018 e 1.280.500,00 euro per l’anno 2019. Inoltre, è necessario che gli enti richiamati abbiano costituito il fondo di riserva di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il cui ammontare, alla data di

presentazione della domanda, deve risultare non sufficiente a sostenere gli oneri correnti derivanti dagli accadimenti suddetti.

Ricorda che le domande vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno, e sulla assegnazione ed erogazione delle risorse, la cui misura non può essere superiore alla differenza tra l'onere corrente dichiarato dal beneficiario e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili del fondo di riserva degli enti colpiti. Comunque con il limite massimo di 100.000 euro, e la non cumulabilità delle risorse concesse con altri incentivi pubblici ottenuti per i medesimi accadimenti ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Considerato che dal dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:

- **il rappresentante dell'UTI Giuliana**, Marko Pisani, chiede venga chiarito meglio il termine "non ripetibile" riferito agli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile che possono venire finanziati con il fondo in discussione;

- **il rappresentante dell'UTI Collinare**, Daniele Chiarvesio, chiede conferma sull'entità del previsto intervento regionale ed il suo rendiconto, ovvero se sia pari alla differenza tra l'importo massimo, previsto in 100 mila euro e il fondo di riserva del Comune beneficiario;

- **l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme**, Paolo Panontin, spiega che la non ripetibilità specifica un concetto che si riferisce alla straordinarietà del fondo, il quale mai potrà essere utilizzato per risolvere deficit strutturali di bilancio, ma solo in caso di accadimenti assolutamente eccezionali e non prevedibili;

- **il direttore del servizio finanza locale**, Salvatore Campo, ricorda che i concetti richiamati dall'Assessore Panontin sono già presenti nella legge regionale n. 18 del 2015, la quale prevede che, per gli accadimenti eccezionali che non rientrano nei fondi straordinari di settore (ad esempio, in caso di soccombenza ad una sentenza), venga stanziato un importo per il concorso della Regione alle spese anticipate dai Comuni per gli interventi immediatamente disposti a seguito di questi eventi imprevedibili. Sottolinea che tale norma è stata, a suo tempo, suggerita dal sistema delle autonomie locali. Evidenzia poi che dell'ammontare degli interventi si è già occupato in precedenza il Consiglio delle autonomie e che, quello proposto, non rappresenta uno strumento per affrontare eventuali criticità di bilancio. Di conseguenza questa norma si limita a prevedere che l'ente, il quale si trova in una delle situazioni evidenziate, può chiedere alla Regione un concorso nelle spese sostenute entro il limite massimo di 100 mila euro, tenuto conto dell'utilizzo del proprio Fondo di riserva. Per quanto riguarda l'elemento sostanziale del regolamento, sostiene che, rispetto all'ipotesi di procedere con il riparto dopo l'acquisizione delle domande presentate in un periodo di tempo prefissato, si è pensato di adottare il sistema "a sportello", cioè ogni volta che si verifica una determinata emergenza. Rileva che questo punto non era previsto nella richiamata legge 18/2015, per cui è stato adottato il presente Regolamento. Rileva altresì che, di fronte ad un eventuale stanziamento insufficiente, si potrà sempre fare ricorso agli strumenti previsti dalle leggi di bilancio;

- **il rappresentante dell'UTI Valli Dolomiti Friulane**, Andrea Carli, dichiara di apprezzare questo importante intervento della Giunta regionale ma esprime il timore che, di fronte ad uno stanziamento limitato di risorse e alle tempistiche previste dalla procedure regolamentari, qualche ente locale possa rimanere escluso dal riparto;

- **l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme**, Paolo Panontin, sul punto, ricorda che eventuali richieste di interventi non accolte per carenza di risorse potranno essere ricomprese nelle annualità successive, secondo la scansione temporale prevista dal regolamento. Precisa inoltre che in sede di assestamento di bilancio sarà sempre possibile intervenire nel caso in cui, nel corso dell'anno, dopo la legge di stabilità, dovessero emergere esigenze superiori allo stanziamento iniziale del Fondo;

- **il rappresentante dell'UTI Agroaquileiese**, Gianluigi Savino, sottolinea che lo strumento presentato oggi risulta molto opportuno e ringrazia l'Amministrazione regionale per la scelta adottata. Apprezza, in particolare, la possibilità di poter compensare anche le cause legali non andate a buon fine per i Comuni, per cui dichiara di approvare in modo convinto questa deliberazione della Giunta regionale;

- **il rappresentante dell'UTI Noncello**, Francesca Papais, dichiara di apprezzare l'introduzione di questo Regolamento e chiede chiarimenti in merito al concetto della "non prevedibilità", anche con riferimento alla soccombenza nell'ambito di cause legali. Per quanto riguarda la non ammissibilità di interventi di protezione civile, evidenzia che talvolta i Comuni subiscono danni derivanti da gravi eventi di maltempo, rispetto ai quali

magari non viene riconosciuto lo stato di calamità naturale per la limitata dimensione territoriale dell'area colpita. Ricorda che lo scorso anno, a fronte di un evento calamitoso (tromba d'aria), il suo Comune ha dovuto provvedere in proprio, senza alcun supporto finanziario. Chiede pertanto se una simile situazione, trattandosi di evento straordinario non prevedibile, possa essere considerata dal Regolamento in discussione, perché in caso contrario si verificherebbe una penalizzazione per gli enti locali colpiti dai fenomeni ricordati;

- **il direttore centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme**, Antonella Manca, sostiene che il Regolamento non esclude tali interventi. Per quanto riguarda la non ripetibilità, che teoricamente risulta un concetto difficile in quanto tutti i fenomeni sono ripetibili in natura, rileva che il Legislatore ha voluto evitare alcune fattispecie. Spiega che ci sono Comuni in cui si verificano alcuni accadimenti, che purtroppo sono ripetibili anche se non prevedibili (ad esempio il ghiaccio nei Comuni montani e le alghe in quelli rivieraschi), rispetto ai quali però l'ente deve essere previdente e predisporre nel proprio bilancio gli strumenti necessari per affrontarli. Sottolinea quindi che la non ripetibilità va intesa, ad esempio, nel senso che un fatto, non accaduto indicativamente negli ultimi dieci anni, improvvisamente si verifichi.

Ricorda che l'importo massimo degli interventi (100.000 euro) può risultare e, in effetti, risulta in alcuni casi singolarmente limitato per cui, per quanto riguarda ad esempio la protezione civile, pur potendosi attivare i relativi stanziamenti, nulla esclude che si possa attivare anche il fondo in discussione nelle stesse ipotesi. Per le cause legali, un esempio può essere il caso in cui un ente, vincitore nei precedenti gradi di giudizio, si trova soccombente in Cassazione. In quel caso, si potrebbe verificare una imprevedibile entità di condanna a fronte di un limitato stanziamento del fondo comunale per il contenzioso.

Ribadisce che, comunque, lo strumento adottato dalla Giunta regionale può servire ai Comuni medio-piccoli nei casi straordinari in cui, per le cause indicate, si trovano a dover sostenere oneri del tutto imprevedibili.

- **l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme**, Paolo Panontin, ribadisce che l'intento è quello di creare un fondo per tutte quegli interventi che non possono trovare risposta negli stanziamenti riguardante le linee di finanziamento di settore e sopperire così alle difficoltà, in particolare, dei Comuni minori dalle ridottissime capacità di bilancio.

Considerato che nel corso della seduta non sono state formulate ulteriori osservazioni;

Ritenuto, quindi, di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 4 agosto 2017, avente ad oggetto: "Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 10, commi 44 e ss., della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Approvazione preliminare";

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato.

Presenti: 13

Favorevoli: 13

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 4 agosto 2017, avente ad oggetto: "Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 10, commi 44 e ss., della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Approvazione preliminare".

(alle ore 11.50 escono Savino e Pisani)

PUNTO 7

Il Presidente introduce il **punto 7** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1493 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44. Approvazione preliminare". (Deliberazione n. 45/2017).

Presidenza del Presidente sostituto Marchesan

UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli	assente	UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	presente
UTI Canal del Ferro-Val Canale Ivan Buzzi Sindaco del Comune di Pontebba	assente	UTI Mediofriuli Marco Del Negro Sindaco del Comune di Basiliano	presente
UTI Carnia Francesco Brolo Sindaco del Comune di Tolmezzo	presente	UTI Natisone Roberto Trentin Sindaco del Comune di Premariacco	presente
UTI Carso Isonzo Adriatico Riccardo Marchesan Sindaco del Comune di Staranzano	presente	UTI Noncello Francesca Papais Sindaco del Comune di Zoppola	presente
UTI Collinare Daniele Chiarvesio Sindaco del Comune di Fagagna	presente	UTI Riviera Bassa Friulana Andrea De Nicolò Sindaco del Comune di Precenicco	presente
UTI Collio-Alto Isonzo Bruno Razza Sindaco del Comune di San Lorenzo Isontino	presente	UTI Sile e Meduna Christian Vaccher Sindaco del Comune di Fiume Veneto	presente
UTI Friuli Centrale Furio Honsell Sindaco del Comune di Udine	assente	UTI Tagliamento Antonio Di Bisceglie Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento	presente
UTI Gemonese Fabio Di Bernardo Sindaco del Comune di Venzone	assente	UTI Torre Sandro Rocco Sindaco del Comune di Attimis	presente
UTI Giuliana Marko Pisani Sindaco del Comune di Monrupino	assente	UTI Valli e Dolomiti Friulane Andrea Carli Sindaco del Comune di Maniago	presente

Partecipa con diritto di parola: **Markus Maurmair**, Sindaco del Comune di Valvasone-Arzene, delegato dal Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana.

N. 45/14/2017

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n.8 del 22 febbraio 2017);

Richiamato l'articolo 26, commi 3 e 4 della L.R. 18/2015 ed il relativo Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44. Approvazione preliminare".;

Sentito l'intervento dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, Paolo Panontin, il quale illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che si tratta di una modifica a un Regolamento già sottoposto a suo tempo all'attenzione del Consiglio delle autonomie locali.

Ricorda che l'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2017 n. 9, ha modificato la legge regionale n. 18/2015, che aveva già innovato la materia, prevedendo la composizione collegiale dell'organodi revisione economico-finanziaria nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti anziché 15.000. Sottolinea, inoltre, che nel corso degli incontri con i rappresentanti degli Ordini professionali territoriali e della Sezione regionale dell'Ancrel sono emerse osservazioni aventi riflessi non solo sulla gestione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, ma anche sulla nomina e composizione del collegio, nonché sul programma formativo. Pertanto si è ravvisata la necessità di aggiornare il Regolamento, sia per adeguare i contenuti alle modifiche normative sopra citate e alle decisioni assunte in maniera condivisa con le categorie professionali interessate, sia per migliorare e definire ulteriormente le previsioni regolamentari esistenti.

In particolare, precisa che alcune delle modifiche, concordate anche con le categorie professionali, riguardano:

- a) il Presidente del collegio (articolo 9 del presente Regolamento);
- b) la cancellazione dall'elenco regionale in caso di mancata attestazione del permanere del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'eventuale presa d'atto anche della decadenza dagli incarichi in corso (articolo 10 del presente Regolamento);
- c) la possibilità, per i soggetti richiedenti l'iscrizione per l'anno 2018, di conseguire i trenta crediti formativi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017 con l'inserimento entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione (articolo 11 del presente Regolamento);
- d) il conseguimento dei trenta crediti formativi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nel 2017 (articolo 11 del presente Regolamento);
- e) la validità anche della formazione conseguita e comprovata nell'estratto formativo del revisore dalla lettera C7, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali, in attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, sia per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 che per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018.

Ricorda, infine, che, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, la Giunta regionale adotterà la deliberazione in via definitiva. Seguirà il decreto del Presidente della Regione che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;

Considerato che dal dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:

- **il rappresentante dell'UTI Tagliamento**, Antonio Di Bisceglie, esprime alcune perplessità in merito alla modifica dell'articolo 9 del Regolamento attuale. Con il comma 3 dell'articolo 10 del provvedimento in esame, sostanzialmente si sottrae alla potestà del Consiglio comunale la nomina del Presidente del collegio e la si affida ad un criterio riguardante il numero di incarichi di revisore. Dichiarà di non ritenere congrua tale previsione, in quanto preminente dovrebbe essere la volontà del Consiglio che, invece, viene di fatto chiamato ad una semplice ratifica.

- **il rappresentante dell'UTI Natisone**, Roberto Trentin, distribuisce e illustra il seguente testo predisposto dall'Unione, riguardante sia questo punto all'ordine del giorno, sia le modalità di determinazione del compenso dei revisori:

“La modifica del quadro normativo (apportata con le leggi regionali 9/2017 e 31/2017) risulta alquanto incoerente: si abbassa il limite per il ricorso al collegio dei revisori (da 15.000 a 10.000 abitanti con la legge 9/2017) e si innalza quello per le Uti, che fino a 60.000 abitanti hanno un revisore unico e non un collegio. Tralasciando gli aspetti economici (aumento dei costi, di cui si dirà al punto successivo), nel merito va sottolineato che, se le funzioni passano gradualmente dai Comuni alle Uti, è alquanto inopportuno e illogico prevedere il collegio per un Comune con 11.000 abitanti e il revisore unico per un’Unione con 60.000 abitanti.

La modifica però è stata già prevista con le citate leggi regionali, non è oggetto del presente Regolamento, ma si ritiene comunque utile sottolineare l’incoerenza del Legislatore.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso, la delibera indica come incrementi i valori 0,20% (0,30%, 0,55%, 0,80%). In realtà gli aumenti sono del 50% e in alcuni casi del 100% (come risulta dalla tabella allegata).

A una prima lettura del testo di delibera (senza una tabella di raffronto dei valori) gli incrementi passerebbero del tutto inosservati, ma in realtà sono ben maggiori, come si vede dalla tabella allegata.

Se può essere condivisibile il principio di adeguamento di compensi fermi da 12 anni, non è veritiero affermare, come fa la delibera in oggetto, che si tratta di adeguarli al tasso di inflazione, perché l’incremento effettivo dei valori è ben oltre il tasso di inflazione. Anche le ulteriori motivazioni addotte per giustificare l’ulteriore incremento (maggiori adempimenti richiesti e crediti formativi) non paiono tali da giustificare la misura degli aumenti previsti.”

A titolo esemplificativo, illustra, inoltre, la situazione del Comune di Premariacco, che, avendo 4.200 abitanti, ricade nella fascia dai 3.000 ai 4.999 abitanti. Il limite massimo del compenso annuo per i revisori attualmente ammonta a 6.402 euro; con le nuove disposizioni, il limite minimo passa a 9.610 euro, con un limite massimo di 12.800, quindi con circa 3.200 euro di incremento sul limite minimo;

- **il rappresentante dell’UTI Collinare**, Daniele Chiarvesio, ricorda che la legge 18/2015 prevedeva che i Comuni potessero avvalersi dei revisori dell’Unione, e chiede precisazioni in merito alla luce della nuova disciplina;

- **il rappresentante dell’UTI Sile e Meduna**, Christian Vaccher, dichiara di concordare con quanto sostenuto dal rappresentante dell’Uti Tagliamento, ritenendo che debba essere il Consiglio comunale a nominare il Presidente del collegio dei revisori dei conti;

- **l’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme**, Paolo Panontin, rinviando al successivo punto all’ordine del giorno la questione relativa ai compensi, precisa che, per quanto riguarda la deliberazione in esame, il Regolamento ha apportato modifiche non sostanziali, salvo quella citata, riguardante il limite dei 10.000 abitanti. Ricorda che il Consiglio delle autonomie locali aveva già discusso in merito al Regolamento attualmente vigente e sottolinea che nella seduta odierna non è in discussione nulla di diverso da quanto già previsto nella legge. Per quanto riguarda l’articolo 9, rileva che si tratta di una mera riscrittura della disposizione che era già prevista nell’attuale Regolamento, che compie una scelta volta a privilegiare criteri di competenza, di esperienza e di professionalità, in un organismo che dovrebbe porsi a tutela del sistema degli enti locali nella sua posizione di terzietà rispetto alle indicazioni politiche del Consiglio. Sul tema dei compensi, suggerisce, se dovesse emergere l’esigenza di un ulteriore approfondimento in materia, di convocare, in tempi brevi, una nuova riunione del CAL, proponendo la data del 7 settembre;

- **il rappresentante dell’UTI Tagliamento**, Antonio Di Bisceglie, chiede, se possibile, di convocare la prossima seduta del Consiglio delle autonomie locali non il 7 ma l’11 settembre ;

- **l’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme**, Paolo Panontin, precisa di aver proposto la data del 7 per iniziare la discussione anche sull’Intesa per lo sviluppo in vista della prossima Legge Finanziaria regionale. In tale occasione appunto potranno quindi essere prese in esame le osservazioni eventualmente presentate sul tema dei compensi ai revisori.

- **il rappresentante dell’UTI Tagliamento**, Antonio Di Bisceglie, sottolineando che il Regolamento in esame modifica il Regolamento vigente, invita, pertanto, l’Assessore a prendere in considerazione la sua precedente proposta tesa a mantenere in capo al Consiglio comunale l’autonomia e la potestà di nominare il Presidente del collegio dei revisori;

- **il rappresentante dell’UTI Valli Dolomiti Friulane**, Andrea Carli, dichiara di concordare con la richiesta di modifica testé illustrata dal rappresentante dell’UTI Tagliamento;

- **l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile**, Paolo Panontin, comunica che prenderà in considerazione la richiesta formulata dal rappresentante dell'UTI Tagliamento e la sottoporrà all'attenzione della Giunta regionale in sede di approvazione definitiva del Regolamento. Precisa, infine, che la norma per cui un Comune poteva avvalersi del revisore dei conti dell'Uti è stata abrogata;

- **il Direttore del Servizio finanza locale**, Salvatore Campo, ricorda che, mentre in precedenza il collegio dei revisori era previsto per tutte le UTI, in seguito alla disciplina contenuta nelle nuove norme di legge non si prevede più il collegio per tutte le UTI, ma solo per quelle di una certa dimensione. Di conseguenza è stato abrogato anche l'avvalimento, che era previsto quando in tutte le UTI, anche quelle di piccole dimensioni, era previsto il collegio dei revisori;

- **il rappresentante dell'UTI Valli Dolomiti Friulane**, Andrea Carli, sottolinea che, se il percorso intrapreso con le UTI va comunque nella direzione di affidare alle Unioni molte funzioni dei Comuni, le stesse avranno un bilancio sempre più corposo rispetto a quello dei singoli enti locali. Rileva che il bilancio di un Comune, anche di 11.000 o 12.000 abitanti, che però avrà a disposizione un collegio di tre revisori, sarà sempre meno articolato di quello di un'Unione, che, invece, potrebbe doversi avvalere di un solo revisore;

- **l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile**, Paolo Panontin, ricorda, tuttavia, che non tutte le realtà territoriali sono strutturate allo stesso modo e hanno portato in capo all'Unione le stesse funzioni; pertanto, qualcuno potrebbe ritrovarsi ad avere un collegio di revisori in una piccola Unione, ancora con poche funzioni, e quindi con oneri di revisione eccessivi. Precisa, quindi, che si tratta di una previsione normativa che è possibile anche modificare, ma, in questa sede, il Consiglio delle autonomie ha solo l'incombenza di esprimersi in merito al Regolamento;

Considerato che nel corso della seduta non sono state formulate ulteriori osservazioni;

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla delibera della Giunta regionale n. 1493 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44. Approvazione preliminare", con l'impegno dell'Assessore Panontin a sottoporre, alla Giunta regionale, la richiesta di affidare alla competenza del Consiglio comunale la nomina del Presidente del collegio dei revisori dei conti;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 13

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44. Approvazione preliminare", con l'impegno dell'Assessore Panontin a sottoporre, alla Giunta regionale, la richiesta che sia il Consiglio comunale a nominare il Presidente del collegio dei revisori dei conti.

PUNTO 5

(alle ore 12.09 esce Vaccher)

L'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, Paolo Panontin, illustra la delibera in esame che, dopo un lungo percorso nel quale sono stati coinvolti gli ordini professionali, l'Ancrel – FVG (Associazione nazionale certificatorie e revisori degli enti locali) e il Ministero dell'Interno per l'adozione dei criteri da adottare, è stata approvata il 4 agosto scorso.

La proposta, rimessa oggi all'esame del CAL, tiene conto di alcune considerazioni che giustificano un adeguamento dei compensi, tra cui il tempo trascorso, il riconoscimento della professionalità e il fatto che attualmente la legge pone a carico dei revisori delle incombenze maggiori rispetto al passato. Tutto questo ha portato alle scelte che sono state fatte in sede di redazione del presente Regolamento, attesa la necessità di stabilire un equilibrio tra l'esigenza di contenimento dei costi e quella di adeguare i compensi, sulla base delle motivazioni illustrate.

Sottolinea che la deliberazione in oggetto è definita sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta, e già sottoposte all'esame di questo consesso, e che la decorrenza dei nuovi compensi comunque partirà dalla prima nomina successiva all'istituzione dell'elenco regionale.

Riguardo ai criteri, evidenzia che la differenziazione dei compensi, è basata sulla tipologia dell'ente locale e sulla classe demografica di appartenenza. Sono stati quindi definiti limiti minimi e massimi del compenso base annuo, in modo che il Comune abbia la possibilità di determinare, tenendo conto dei rapporti che si instaurano, delle richieste e degli oneri aggiuntivi, quale sia il compenso ritenuto più congruo, con la possibilità di una maggiorazione in alcune determinate circostanze. La stessa filosofia viene applicata, ovviamente, anche per le Unioni territoriali. L'aumento del compenso per il presidente del collegio dei revisori deriva dalla previsione di maggiori oneri a suo carico. Ricorda che, in passato, si sono verificate anche situazioni nelle quali il collegio di revisione si è limitato a fare un'attività di copia/incolla rispetto a relazioni scritte dal ragioniere generale, vanificando, di fatto, il sistema di controllo da parte di un ente terzo quale è quello di revisione.

Illustra, quindi, le altre regole introdotte: la conoscenza preventiva dei compensi per chi partecipa alle selezioni e l'onnicomprendività del compenso, con l'esclusione quindi della attuale possibilità di ottenere rimborsi spese. Sostiene, in conclusione, che sarebbe opportuna una valutazione complessiva degli effetti legati al nuovo sistema proposto, tenendo conto anche che è previsto l'aggiornamento ogni tre anni dei compensi e la riduzione del 20% degli importi in sede di prima applicazione per le Unioni territoriali per il primo incarico triennale.

Ribadisce la necessità di trovare un equilibrio tra l'esigenza di contenimento dei costi dei Comuni e quella dell'adeguamento dei compensi, per avere un organo di revisione che abbia effettiva competenza e professionalità. Comunica che, se si ritiene utile un approfondimento, si potrà rinviare l'esame della deliberazione ai primi di settembre, chiedendo al CAL, nel frattempo, di formulare una proposta che sia ampiamente condivisa.

Il rappresentante dell'UTI Carnia, Francesco Brollo, sottolinea che il nodo da risolvere è sul "quantum". Non mette in dubbio la necessità di un adeguamento, anche in virtù della complessità crescente degli oneri e delle incombenze che ricadono sui revisori, ritenendo tuttavia non equo che il sensibile incremento di spesa per tali incombenze debba ricadere sui Comuni. Dichiara inoltre di apprezzare la disponibilità ad approfondire la questione, e propone, riferendosi al concetto di onnicomprensività, che si effettuino delle simulazioni circa il concreto l'ammontare gli incrementi previsti, nell'ottica di giungere a una soluzione condivisa.

L'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, Paolo Panontin, invita quindi il CAL a predisporre una proposta concreta, che ovviamente tenga conto di tutto quello che è emerso nel corso del dibattito. Ritiene che se viene riconosciuto un diritto all'adeguamento e si valuta l'entità dell'onnicomprendività, rispetto alla base meramente indennitaria che oggi si pratica, forse potrebbe essere più semplice arrivare a un punto condiviso alla luce di simulazioni che si possono elaborare presso i singoli enti

Il rappresentante dell'Assemblea di comunità linguistica friulana, Markus Maurmair, chiede quanti Comuni possa gestire un singolo revisore, e sostiene che se un revisore deve occuparsi di troppi Comuni è più difficile dia garanzie di presenza. Suggestisce, inoltre, di non inserire la previsione dell'adeguamento triennale dei compensi di revisione.

Il rappresentante dell'UTI Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, dichiara di condividere quanto espresso in precedenza dal rappresentante dell'UTI Natisone e, anche alla luce delle proposte avanzate dall'Assessore, ritiene che ci siano le condizioni, proprio partendo dall'esperienza dei Comuni, per arrivare a una proposta diversa, considerato che si tratta di costi che pesano in maniera eccessiva sul bilancio dell'ente locale. Precisa, infine, che, a suo parere, sussistono le condizioni per contenere questi adeguamenti, per cui si dichiara favorevole ad approfondire il tema al fine della definizione di proposte congrue.

L'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, Paolo Panontin evidenzia che le norme sulla finanza locale, per quanto riguarda gli aspetti del controllo, sono fortemente condizionate dallo Stato. Per quanto riguarda i limiti dell'affidamento degli incarichi, ricorda che l'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 stabilisce che ciascun revisore non può assumere, complessivamente, più di 8 incarichi, tra i quali non più di 4 nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non più di 2 nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Rileva tuttavia che è attualmente in vigore il sistema di sorteggio nazionale, modificato a livello regionale, per cui, nell'ambito delle terne, in capo al Consiglio comunale è riconosciuto un margine di scelta che a livello nazionale non esiste più. Mentre prima un revisore poteva collezionare un numero indefinito di incarichi, anche solo per nomina politica, adesso con la previsione di un sorteggio non è più possibile. Il tetto è previsto proprio per evitare che un soggetto abbia tanti incarichi da pregiudicare il corretto svolgimento del suo ruolo. Inoltre, nelle terne di revisori sorteggiati, il Consiglio può scegliere colui che ha meno impegni e quindi garantisce maggiore professionalità.

Il direttore centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, Antonella Manca, precisa che, in questo momento, il massimo di cumulo che è stato riscontrato con la scelta fiduciaria è di 4 incarichi. Con il sorteggio, in cui è previsto il limite degli 8 incarichi, che è anche quello fissato a livello nazionale, molto probabilmente questo cumulo massimo di 4 scenderà ulteriormente. Ricorda, infine, che i revisori iscritti all'elenco sono 131, e tra questi si dovranno fare i sorteggi.

Il direttore del servizio finanza locale, Salvatore Campo, ricorda che il meccanismo che parte con il 1° settembre prossimo, si svolge in tre fasi: nella prima i revisori devono proporsi quindi la Regione sorteggerà tre nomi e su quei tre nomi il Consiglio comunale ne sceglierà uno. È evidente che per questo percorso, apprezzato sia dai Comuni che dal Ministero, che permette sia una selezione di imparzialità sia una scelta, si dovrà attendere le prime applicazioni, cioè i due-tre anni che sono necessari per verificarne l'impatto.

Il Presidente Marchesan, quindi, preannunciando una prossima seduta per i primi di settembre, invita i componenti a presentare, per tale data, una proposta definita anche in termini numerici.

La seduta termina alle ore 12.28.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Annamaria Pecile

Il Presidente sostituto
f.to Riccardo Marchesan

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 7 SETTEMBRE 2017



COMUNE DI UDINE

Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e
dell'Ambiente
Posizione di staff
Tutela e benessere degli animali d'affezione.



Udine, 24.08.2017

Alla Direzione centrale autonomie locali
e coordinamento delle riforme - sede di Udine
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

OGG: "Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norma per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recente requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti." – Osservazioni e proposte.

Si è proceduto all'esame del regolamento e della convenzione approvati in via preliminare con la delibera n. 1377 del 20 luglio 2017; si riportano due osservazioni e si propongono alcuni suggerimenti di modifica/integrazione al testo di alcuni articoli.

1)

CAPO II: STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA

**art. 5 requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per cani
commi 6 e 7**

Si apprezzano i requisiti strutturali come descritti al comma 7 lett. a), con particolare riferimento alla previsione di box suddivisi al loro interno tra un ambiente chiuso e coperto e una restante area adibita a cortile.

Tale ripartizione degli spazi quindi tra area chiusa e area scoperta viene valutata ottimale per il benessere dei cani e si chiede che venga adottata per le strutture di tutto il territorio regionale, senza differenziazione tra le aree climatiche "collina", "montagna" e "pianura".

Si propone pertanto di riformulare **il comma 6. lett. o)** come segue:

le strutture devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°C;

Inoltre si propone di non inserire la previsione del comma 7. lett. d), relativa alle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica "pianura", poiché non può garantire il mantenimento di una temperatura media minima di 10° gradi.



anagrafe.canina@comune.udine.it
tel. 0432 1272931/5
fax 0432 1270347

Via Savorgnana, 11
33100 Udine

www.comune.udine.gov.it
C.F. e P.I. 00168650307

2)

Allegato A
CONVENZIONE TIPO

L'art. 9 pone al Comune – allo scadere della convenzione – delle condizioni per lo spostamento dei propri animali ad altra struttura di ricovero e custodia permanente. In particolare il Comune potrà spostare i propri animali solo in strutture dotate di spazi uguali o superiori a quelli della struttura di provenienza.

Poiché comunque tutte le strutture di cui il Comune può avvalersi in ambito regionale devono rispettare i requisiti strutturali dettagliatamente elencati e descritti nel regolamento (art. 5 per i cani, art. 6 per i gatti), si valuta che tale condizione possa determinare violazione del principio di concorrenza tra gli operatori del settore e/o limitare la partecipazione alle procedure concorsuali indette dalle Amministrazioni.

Inoltre si reputa che sul benessere degli animali, in aggiunta alla dimensione degli spazi assicurati a ciascuno di essi, incidano ulteriori fattori quali le modalità di accudimento, l'alimentazione, le condizioni di pulizia, la profilassi e l'assistenza sanitaria...

Si ritiene pertanto che debba essere garantita la facoltà del Comune di spostare al termine della convenzione gli animali ad altra struttura in possesso dei requisiti strutturali previsti dal regolamento; tuttavia, si condivide - come espressamente indicato nell'articolo - la necessità di prevedere eccezioni al principio nel caso di cani anziani o problematici, a fronte di adeguata documentazione fornita dal professionista competente.

Alla luce di tali considerazioni si propone il seguente testo:

Art. 9 VINCOLO DELLE PARTI . MISURE PER INCENTIVARE LE ADOZIONI

a) Allo scadere della convenzione, il Comune può spostare i propri animali in altra struttura di ricovero e custodia permanente della Regione, fatta eccezione per i gatti detenuti in un'oasi felina e i cani con età superiore ai dieci anni e comunque gli animali con problematiche particolari che possono essere spostati previa valutazione di un medico veterinario richiesta dal Comune.

b) testo invariato

Suggerimenti di modifica/integrazione al testo di alcuni articoli (cfr. parti sottolineate):

art. 5 requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per cani

comma 7, lett. e) sulla porta di ogni box deve essere apposta una scheda contenente il nome del cane/cani ricoverati, la data di nascita, l'indicazione del numero di microchip e il Comune di ritrovamento;

comma 1 lett. a)

(omissis) nel periodo estivo l'orario di apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le 17.00; Analogamente va modificato l'art. 2, punto J) della Convenzione.



anagrafe.canina@comune.udine.it
tel. 0432 1272931/5
fax 0432 1270347

Via Savorgnana, 11
33100 Udine

www.comune.udine.gov.it
C.F. e P.I. 00168650307

comma 1 lett. g)

la somministrazione del cibo almeno una volta al giorno; agli animali gravidi e in lattazione, cuccioli, anziani e soggetti defedati, la somministrazione specifica viene effettuata frazionata in più momenti;

comma 1 lett. i)

la pulizia dei box, delle gabbie, dei contenitori per l'alimentazione e delle superfici almeno una volta al giorno;

art. 10 autorizzazione e controllo

comma 5. Le Aziende per i servizi sanitari effettuano un controllo mensile, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, redigendo apposito verbale da trasmettersi in copia al/ai Comune/i di riferimento.

Distinti saluti

Il Sindaco
Furio Honsell

